

# Legge federale sull'Istituto federale di metrologia (LIFM)

del 17 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 125 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 2010<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Forma giuridica e organizzazione

<sup>1</sup> L'Istituto federale di metrologia (Istituto) è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. È iscritto nel registro di commercio.

<sup>2</sup> Esso gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria. È gestito secondo i principi dell'economia aziendale.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce la ragione sociale e la sede dell'Istituto.

### Art. 2 Obiettivi e scopo

<sup>1</sup> La Confederazione persegue con l'Istituto gli obiettivi seguenti:

- a. garantire misurazioni corrette e conformi alla legge al fine di tutelare l'essere umano e l'ambiente;
- b. mettere a disposizione le infrastrutture e le competenze metrologiche necessarie all'economia, alla ricerca e all'amministrazione svizzera.

<sup>2</sup> L'Istituto svolge a tal fine i compiti di cui all'articolo 3 e può fornire le prestazioni commerciali di cui all'articolo 25.

## Sezione 2: Compiti e collaborazione

### Art. 3 Compiti

<sup>1</sup> L'Istituto è l'istituto nazionale di metrologia della Svizzera.

RU 2011 6515

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2010 7073

<sup>2</sup> L'Istituto ha i seguenti compiti:

- a. mette a disposizione unità di misura internazionalmente riconosciute con la necessaria precisione;
- b. confronta, a intervalli di tempo adeguati, i campioni di riferimento con quelli di altri istituti di metrologia nazionali o di istituzioni analoghe;
- c. rende nota l'ora in vigore in Svizzera;
- d. esegue i necessari studi e lavori di sviluppo tecnico-scientifici, segnatamente analizza gli effetti di nuove tecniche e sviluppa metodi pratici di misurazione corrispondenti allo stato più recente delle conoscenze scientifiche;
- e. adempie i compiti assegnatigli dalla legge federale del 17 giugno 2011<sup>3</sup> sulla metrologia;
- f. partecipa alla cooperazione tecnica nel settore della metrologia;
- g. fornisce consulenza alle autorità federali in materia di metrologia;
- h. garantisce la riferibilità dei campioni degli organi esecutivi cantonali;
- i. diffonde le unità di misura di cui alla lettera a mediante tarature e materiali di riferimento.

<sup>3</sup> L'Istituto partecipa alla preparazione di atti legislativi riguardanti i settori di cui al capoverso 2.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può incaricare l'Istituto di rappresentare la Confederazione presso organizzazioni e associazioni internazionali per questioni relative al settore della metrologia.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può assegnare, dietro compenso, altri compiti all'Istituto nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2.

#### **Art. 4** Collaborazione e coinvolgimento di terzi

<sup>1</sup> Per adempiere i compiti previsti dall'articolo 3 capoverso 2 lettere a–d, l'Istituto può partecipare ai lavori di organizzazioni nazionali o internazionali e collaborare con istituti di metrologia nazionali esteri.

<sup>2</sup> L'Istituto può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a–d. Il Consiglio federale definisce i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può stipulare trattati sull'adesione e la partecipazione a organizzazioni o società di diritto pubblico o privato, estere o internazionali, istituite a scopo di collaborazioni ai sensi del capoverso 1.

<sup>4</sup> La Confederazione può accordare contributi a programmi di ricerca delle organizzazioni o delle società di cui al capoverso 3.

<sup>3</sup> RS 941.20; FF 2011 4357

### Sezione 3: Organi e personale

#### Art. 5 Organi

Gli organi dell'Istituto sono:

- a. il Consiglio d'istituto;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

#### Art. 6 Composizione e nomina del Consiglio d'istituto

<sup>1</sup> Il Consiglio d'istituto è composto da cinque o al massimo sette esperti in materia.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio d'istituto e ne designa il presidente; il mandato dura quattro anni. È rinnovabile due volte.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare membri del Consiglio d'istituto.

<sup>4</sup> I membri del Consiglio d'istituto adempiono i propri compiti e obblighi con ogni diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell'Istituto. Il Consiglio d'istituto prende i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell'Istituto e per evitare i conflitti d'interesse.

#### Art. 7 Indennità dei membri del Consiglio d'istituto

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità corrisposta ai membri del Consiglio d'istituto. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000<sup>4</sup> sul personale federale (LPers) è applicabile.

#### Art. 8 Compiti del Consiglio d'istituto

Il Consiglio d'istituto è il massimo organo direttivo dell'Istituto. Ha i seguenti compiti:

- a. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro adempimento;
- b. emana il regolamento di organizzazione;
- c. emana, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale, un regolamento del personale che disciplina la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali;
- d. stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA), fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;
- e. stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico per l'istituto di previdenza;
- f. richiede al Consiglio federale le indennità a carico della Confederazione;

<sup>4</sup> RS 172.220.1

- g. redige per ogni anno d'esercizio un rapporto di gestione composto dal conto annuale (conto economico, bilancio, allegato) e dal rapporto annuale, lo presenta per approvazione al Consiglio federale prima della pubblicazione e allo stesso tempo presenta una proposta sull'impiego di eventuali utili;
- h. approva il programma di ricerca e sviluppo, la pianificazione a medio termine e il bilancio preventivo;
- i. decide, su proposta del direttore, in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
- j. sorveglia la direzione e provvede a un sistema di controllo interno e di gestione del rischio;
- k. decide l'utilizzazione delle riserve, fatto salvo l'articolo 20.

#### **Art. 9** Composizione e nomina della direzione

- <sup>1</sup> La direzione è composta dal direttore e da altri membri. È presieduta dal direttore.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale decide in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro del direttore.

#### **Art. 10** Compiti della direzione

- <sup>1</sup> La direzione è l'organo operativo. Ha in particolare i seguenti compiti:
  - a. è responsabile della gestione dell'Istituto e riferisce regolarmente al Consiglio d'istituto, senza indugio in caso di eventi eccezionali;
  - b. prepara le basi per le decisioni del Consiglio d'istituto;
  - c. emana le decisioni;
  - d. rappresenta l'Istituto verso l'esterno;
  - e. decide in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro del personale dell'Istituto, fatti salvi gli articoli 8 lettera i e 9 capoverso 2;
  - f. svolge tutti i compiti che la presente legge non attribuisce ad un altro organo.
- <sup>2</sup> I dettagli sono disciplinati nel regolamento organizzativo.
- <sup>3</sup> Il direttore assiste alle sedute del Consiglio d'istituto con voto consultivo e può presentare proposte. All'occorrenza possono essere coinvolti anche altri collaboratori dell'Istituto.

#### **Art. 11** Ufficio di revisione

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina l'Ufficio di revisione. Può revocarlo.
- <sup>2</sup> La revisione è retta per analogia dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 727 segg. del Codice delle obbligazioni<sup>5</sup>).

<sup>3</sup> L'ufficio di revisione riferisce al Consiglio d'istituto e al Consiglio federale sul risultato della sua verifica. Il Consiglio federale può incaricare l'Ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

**Art. 12** Diritto del personale

<sup>1</sup> La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> L'Istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

**Art. 13** Cassa pensioni

<sup>1</sup> La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso PUBBLICA secondo gli articoli 32a–32m LPers<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> L'Istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers.

## Sezione 4: Finanze

**Art. 14** Finanziamento

L'Istituto finanzia le proprie attività mediante:

- a. emolumenti;
- b. indennità della Confederazione;
- c. mezzi di terzi.

**Art. 15** Emolumenti

L'Istituto riscuote emolumenti per le sue decisioni e prestazioni.

**Art. 16** Indennità della Confederazione

La Confederazione accorda annualmente all'Istituto indennità per i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a–h e capoversi 3–5.

**Art. 17** Mezzi di terzi

<sup>1</sup> L'Istituto può accettare mezzi da parte di terzi per quanto compatibile con la sua autonomia, i suoi compiti e obiettivi.

<sup>2</sup> L'Istituto si procura mezzi provenienti da terzi in particolare mediante:

- a. entrate risultanti dalle prestazioni commerciali di cui all'articolo 25;
- b. contributi dai programmi di ricerca.

<sup>6</sup> RS 172.220.1

<sup>7</sup> RS 172.220.1

**Art. 18** Tesoreria

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità dell'Istituto nell'ambito della sua tesoreria centrale.

<sup>2</sup> Essa concede all'Istituto prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.

<sup>3</sup> I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra l'Istituto e l'AFF.

**Art. 19** Presentazione dei conti

<sup>1</sup> La presentazione dei conti ha lo scopo di esporre in modo completo la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi dell'Istituto.

<sup>2</sup> La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della chiarezza, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su norme generalmente riconosciute.

<sup>3</sup> Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno espressamente indicate nell'allegato al conto annuale.

<sup>4</sup> La contabilità d'esercizio deve essere impostata in modo da poter documentare spese e ricavi delle singole prestazioni.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni per la presentazione dei conti dell'Istituto.

**Art. 20** Riserve

Il Consiglio federale può decidere la costituzione di riserve per il finanziamento di investimenti futuri.

**Art. 21** Imposte

L'Istituto è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per le sue prestazioni di carattere non commerciale. È fatto salvo il diritto federale concernente:

- a. l'imposta sul valore aggiunto;
- b. l'imposta preventiva.

**Art. 22** Immobili

<sup>1</sup> La Confederazione concede all'Istituto l'usufrutto degli immobili che utilizza. Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione che provvede alla loro manutenzione.

<sup>2</sup> La Confederazione fattura all'Istituto un'indennità adeguata per l'utilizzo degli immobili.

<sup>3</sup> La costituzione dell'usufrutto e i dettagli relativi all'utilizzo degli immobili sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'Istituto.

## Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione

### Art. 23 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni in modo vincolante gli obiettivi strategici dell'Istituto. Provvede affinché il Consiglio d'istituto sia previamente sentito.

### Art. 24 Vigilanza

<sup>1</sup> L'Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare:

- a. nominando e revocando il presidente e gli altri membri del Consiglio d'istituto;
- b. decidendo in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro del direttore;
- c. nominando e revocando l'ufficio di revisione;
- d. approvando l'ordinanza sul personale e il contratto di affiliazione a PUBBLICA;
- e. approvando il rapporto di gestione e decidendo in merito all'impiego di eventuali utili;
- f. dando il discarico al Consiglio d'istituto;
- g. verificando annualmente il raggiungimento degli obiettivi strategici.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ha il diritto di visionare i documenti commerciali e di informarsi sull'attività dell'Istituto.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze e l'alta vigilanza del Parlamento.

## Sezione 6: Prestazioni commerciali

### Art. 25

<sup>1</sup> L'Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

<sup>2</sup> Esso può in particolare:

- a. fornire consulenze e perizie;
- b. mettere a disposizione di terzi strumenti di misurazione, edifici o immobili, o conferire loro diritti sugli stessi.

<sup>3</sup> Per le sue prestazioni commerciali l'Istituto deve fissare prezzi che consentano almeno di coprire i costi e impostare la contabilità aziendale in modo da poter documentare spese e ricavi delle singole prestazioni. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è consentito.

<sup>4</sup> Per quanto riguarda le prestazioni commerciali, l'Istituto sottostà alle stesse norme applicabili agli offerenti privati.

## Sezione 7: Disposizioni finali

### Art. 26 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>8</sup>

### Art. 27 Trasferimento di diritti e obblighi

<sup>1</sup> Il Consiglio federale determina il momento in cui l'Istituto acquisisce la personalità giuridica. A partire da tale momento l'Istituto subentra all'Ufficio federale di metrologia; subentra nei rapporti giuridici in vigore fino a quel momento e, se necessario, li ridefinisce.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Istituto e approva il relativo inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio d'apertura.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale prende tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento, emana le disposizioni del caso e adotta le relative decisioni. Può segnatamente mettere a disposizione dell'Istituto i crediti e le prestazioni preventivati per l'Ufficio federale di metrologia nel bilancio della Confederazione se all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi necessari all'adempimento dei compiti dell'Istituto.

<sup>4</sup> Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione alla costituzione dell'Istituto sono esenti da tasse e imposte .

<sup>5</sup> L'AFF può concedere all'Istituto prestiti per la sua costituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 2.

<sup>6</sup> Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003<sup>9</sup> sulle fusioni non sono applicabili alla costituzione dell'Istituto.

<sup>8</sup> Le modifiche possono essere consultate alla RU **2011** 6515.

<sup>9</sup> RS **221.301**

**Art. 28** Trasferimento dei rapporti di lavoro

<sup>1</sup> Dal momento in cui l'Istituto acquisisce la personalità giuridica, i rapporti di lavoro del personale dell'Ufficio federale di metrologia sono trasferiti all'Istituto e sottostanno al diritto in materia di personale di quest'ultimo. È fatta salva la nomina dei membri della direzione (art. 8 lett. i e 9 cpv. 2).

<sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, l'ambito di attività o l'unità organizzativa. Sussiste invece il diritto al mantenimento dell'attuale stipendio per un periodo di un anno, a condizione che sussista un rapporto di lavoro e non sia prevista una riduzione dello stipendio sulla base della valutazione del personale.

**Art. 29** Datore di lavoro competente

<sup>1</sup> L'Istituto è il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

- a. che dipendono dall'Ufficio federale di metrologia; e
- b. la cui rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti della previdenza professionale versata da PUBBLICA abbia iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> L'Istituto è il datore di lavoro competente anche se la rendita d'invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità al lavoro all'origine della stessa è sopravvenuta prima dell'entrata in vigore della legge.

**Art. 30** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore<sup>10</sup>: 1° gennaio 2013  
Art. 5–13, 18 cpv. 3, 19, 22 cpv. 3, 23, 24 e 27: 1° gennaio 2012.

<sup>10</sup> DCF del 16 dic. 2011

